

**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot.  
n. \_\_\_\_\_

**ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE**

- Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_  
Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

**REGIONE SICILIA**  
**Assessorato Regionale Sanità**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. 255 del 16 APR. 2020

DIREZIONE: U.O.C. AFFARI GENERALI

**OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI ART. 67 CCNL AREA SANITA' PER IL PROCEDIMENTO CIVILE N. 680/2018 R.G. TRIBUNALE DI RAGUSA, NEI CONFRONTI DEL DIPENDENTE DOTT. C.G.**

L'ESTENSORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Avv. Salvatore Jurato  
dirigente amministrativo  
resp. affari generali ASP  
Ragusa

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 16 APR. 2020

**VISTO CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 55/12 del \_\_\_\_\_

CE

CP.

Denominazione \_\_\_\_\_

- Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO  
FINANZIARIO/PATRIMONIALE

IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO ECONOMICO

Il 16 APR. 2020, il Direttore della U.O.C. Affari Generali, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con Delibera n. 2017 del 02.08.2019, adotta il presente provvedimento

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020 ;

Visti gli atti del Proc. Civ. n°680/2018 R.G. Tribunale di Ragusa per Accertamento Tecnico Preventivo in cui l'Azienda chiamava in causa il dipendente Dott. C.G. matr.3742, il quale chiede oggi con istanza Prot. n. 919 del 02/04/2020, il rimborso delle spese sostenute per la difesa, nel procedimento civile avviato nei suoi confronti per fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio;

Atteso che l'art.67 del CCNL dell'8.6.2000 dell'area della Sanità del 19/02/2019, ove è inquadrato il Dirigente in questione, odierno istante, così dispone:

*1. L'Azienda e Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.*

*2. Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Azienda o Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice. Resta comunque ferma la possibilità per il dirigente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.*

*3. L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità.*

*4. I costi sostenuti dall'Azienda o Ente in applicazione dei commi 1, 2 e 3, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all'art. 65 (Coperture assicurative per la responsabilità civile).*

*5. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda o Ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 3.*

*6. E' confermata la disapplicazione dell'art. 41 del DPR 270/1987.*

Considerato che l'Azienda ha sempre riconosciuto, il rimborso delle spese legali sostenute da tutti i dipendenti delle UU.SS.LL. per la propria difesa in giudizio, in applicazione dell'art. 41 del DPR 270/87, che già prevedeva tale principio, prima della privatizzazione del pubblico impiego, ed oggi in virtù dell' art. 67 CCNL Area Sanità del 19/12/2019 e del regolamento aziendale approvato con delibera n.° 719 del 1 aprile 2015 e successiva modifica con delibera n.° 214 del 8.2.2018;

Ritenuto che il rimborso può avvenire nella misura del valore minimo di cui al D.M. n. 55/2014 in ossequio a quanto previsto dal regolamento Aziendale come sopra approvato e conformemente alle disposizioni in materia;

Ritenuto che la parcella emessa dallo Studio Legale Avv. Marletta Teresa per le prestazioni rese in difesa del Dr. C.G. nel procedimento detto, non risulta in linea con il suddetto regolamento, per cui con nota prot. U-0010125 del 27/03/2020 si dava comunicazione che la parcella era stata rideterminata al minimo dei tariffari e ridotta nella misura di € 1.178,97 comprese di spese generali IVA e CPA;

Vista la fattura n. 29 del 02/04/2020 emessa dall'Avv. Marletta Teresa di € 1.178,97 è stata accettata e si intende a saldo delle spese legali sostenute per il procedimento civile n. 680/2018 R.G. Tribunale di Ragusa

Preso atto che le superiori spese sono state già autorizzate con delibera n. 86 del 20/01/2020 del Direttore Generale

## DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

o Dare atto che la spesa necessaria è stata autorizzata con delibera n. 86 del 20/01/2020

o Accogliere l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa del Dott. C.G. matr.3742,

o Liquidare e pagare allo stesso la somma di € **1.178,97** documentata dalla fattura n.29 del 02/04/2020, emessa dallo Studio Legale Avv. Marletta Teresa al dipendente Dott. C.G. **matr.3742**, cui generalità sono secretate a tutela della privacy e possono essere visionati nell'allegata busta ai fini del detto rimborso dal personale addetto, prelevando la somma del conto di costo n.° 502020122 denominato "rimborso spese legali ai dipendenti" che ne presenta la disponibilità nell'esercizio finanziario in corso.